

Leggi ordinarie

Atti deliberati dal Parlamento
secondo i procedimenti disciplinati
dagli artt. 70 ss. Cost.

Legge formale

La legge formale è l'atto normativo frutto della deliberazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e della promulgazione del Presidente della Repubblica. La "forma" di legge è data dal particolare procedimento per la formazione prescritto dalla Costituzione (art. 70-74)

Procedimento

- Il procedimento di formazione delle *leggi in senso formale* si articola in quattro fasi essenziali:
- Iniziativa legislativa
- Esame e approvazione
- Promulgazione
- pubblicazione

Iniziativa legislativa

- Il potere di iniziativa legislativa è attribuito:
- al Governo (che presenta disegni di legge),
- ai singoli deputati e senatori,
- al popolo (cinquantamila elettori),
- al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e,
- per le materie di interesse regionale, ai Consigli regionali

Esame e approvazione

- Il progetto di legge viene preliminarmente inviato alla Commissione permanente competente per la materia trattata.
- La Commissione compie una valutazione preliminare e predispose una relazione per la discussione del progetto di legge in Assemblea
- Comincia poi la discussione in Assemblea, vengono esaminati e votati i singoli articoli del progetto e gli emendamenti presentati in aula
- Infine si procede alla discussione e votazione finale per l'approvazione del progetto nel suo complesso

Trasmissione all'altra Camera

- Il testo del progetto viene trasmesso all'altra Camera dove comincia un procedimento analogo
- Se vengono approvati emendamenti il progetto torna alla Camera che per prima lo aveva esaminato per l'approvazione nel testo emendato
- Solo quando il progetto di legge è approvato nell'identico testo da entrambe le Camere diventa legge

Promulgazione

- La legge approvata definitivamente è trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione (atto con cui il Presidente attesta l'avvenuta approvazione della legge e ne ordina la pubblicazione e l'osservanza)
- Essa è effettuata con decreto e deve avvenire entro il termine di un mese dall'approvazione definitiva della legge
- Il Presidente della Repubblica ha un potere di veto sospensivo

Publicazione

- Subito dopo la promulgazione la legge viene trasmessa al Ministro di Grazia e Giustizia che appone il proprio visto e il sigillo dello Stato e ne cura l'inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta

Procedimenti abbreviati

- **Commissione in sede deliberante (legislativa):** alla commissione viene demandata l'intera funzione legislativa, il ddl e gli eventuali emendamenti sono discussi e approvati soltanto dalla commissione.
- Non c'è dibattito e voto in Aula.
- Per alcune materie non è possibile usare questo procedimento (art. 72 Cost)

... procedimenti abbreviati

- **Commissione in sede redigente:** Tale procedura punta a sgravare l'Aula dalla discussione e dall'approvazione di articoli ed emendamenti, riservandole il solo voto di approvazione finale.
- La Commissione, pertanto, predispose il testo finale della legge

Irretroattività delle leggi

- La legge dispone solo per l'avvenire ovvero disciplina solo i rapporti e le situazioni che si verificano dopo la sua entrata in vigore
- Art. 11, co.1, disp. preliminari al c.c.: *La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*
- Il principio di irretroattività assurge a rango costituzionale solo in materia penale (art. 25 Cost.: *nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*)

Leggi a procedura rinforzata

- La Costituzione prevede anche che, per disciplinare alcune materie, siano necessarie delle procedure particolari, più complesse: si tratta delle c.d. *leggi rinforzate*.
- Ciò che viene *rafforzato* è *il procedimento di formazione del progetto di legge*.
- I procedimenti rinforzati sono procedimenti specializzati, seguiti per produrre leggi anch'esse specializzate (solo con il procedimento ex art. 79 Cost, per esempio, si può produrre una legge di amnistia o indulto).

Atti con forza di legge

- La Costituzione stabilisce che in casi espressamente previsti il Governo è autorizzato ad emanare decreti che hanno valore di legge ordinaria. Tali sono:
 - Decreto legislativo
 - Decreto legge

La forza di legge

- • **Capacità di innovare al diritto oggettivo** subordinatamente alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati (***profilo attivo***)
- • **Capacità di resistere all'abrogazione o modifica** da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo di produzione normativa (***profilo passivo***)

Decreto legislativo

- Il procedimento è disciplinato dall'art. 76 Costituzione e dall'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In genere viene utilizzato per disciplinare materie molto complesse che richiedono un'elevata qualità tecnica. Esso si articola in due fasi:
- Approvazione della legge delega
- Emanazione del decreto legislativo

Caratteristiche della legge - delega

- può essere conferita esclusivamente con legge formale
- può essere conferita soltanto all'intero Governo e non ai singoli ministri
- deve contenere delle indicazioni minime sulla materia (c.d. **contenuti necessari**)
- deve delimitare l'ambito tematico della funzione delegata, indicando un oggetto definito
- deve restringere l'ambito temporale della funzione delegata
- deve indicare i principi e i criteri direttivi che guideranno l'esercizio del potere delegato

Approvazione della legge delega

- Il Parlamento approva una legge in senso formale che delega al Governo il potere di emanare norme aventi forza di legge nella materia considerata, fissando l'ambito della materia, i principi fondamentali, i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi e il termine per l'emanazione delle norme giuridiche che dovranno attuare la delega.

Emanazione del decreto legislativo

- Il Ministro competente per la materia disciplinata predispone un testo normativo che viene poi discusso e approvato dal Consiglio dei Ministri
- Avvenuta l'approvazione il testo viene trasmesso al Presidente della Repubblica che lo emana con suo decreto
- Il Presidente trasmette poi il decreto legislativo al Ministro di Grazia e Giustizia che ne cura la pubblicazione
- Il d.lgs. entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione

Decreto legge

- Il procedimento per l'approvazione è disciplinato dall'art. **77 Cost.** e dall'art. 15 l. n. 400/88 e si articola in due fasi:
- Emanazione del decreto legge
- Approvazione della legge di conversione

Emanazione del decreto legge

- Il testo proposto dal Ministro competente viene approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica con decreto contenente l'indicazione delle circostanze straordinarie di necessità e urgenza che ne giustificano l'adozione.
- Il decreto legge è pubblicato in G.U. immediatamente dopo la sua emanazione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione

Responsabilità del Governo

- “Quando, in casi straordinari di necessità e urgenza, il governo adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori aventi forza di legge ...” (art.77 Cost). La responsabilità richiamata dalla Costituzione è sia penale (i ministri rispondono degli eventuali reati commessi con l’emanazione del D.L.) sia civile (i ministri rispondono solidalmente di eventuali danni provocati a terzi) sia amministrativo-contabile (c.d. *danno erariale*).

Approvazione della legge di conversione

- Art. 77 Cost.: la legge di conversione deve essere approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge
- Se il decreto non è convertito in legge perde efficacia fin dall'inizio (cd. decadenza)
- A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale del 1996, è stata dichiarata *illegittima la pratica della reiterazione dei decreti legge*, cioè la ripresentazione degli stessi qualora non convertiti in legge entro 60 giorni.

Sentenza 360/1996

- La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dei decreti-legge reiterati per violazione dell'art. 77 Cost. in quanto essi alterano “ la natura provvisoria della decretazione d'urgenza”
- Si ha reiterazione quando il decreto riproduce **senza variazioni sostanziali** il contenuto di un decreto non convertito

Decreti -legge non convertiti

- In caso di mancata conversione in legge entro 60 giorni del D.L. quest'ultimo decade e perde efficacia fin dall'inizio.
- Quando il decreto non viene convertito il legislatore ordinario può intervenire per disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti attraverso la c.d. *legge di sanatoria*: si tratta di una legge riservata alle Camere. Tuttavia, il Parlamento non è obbligato ad approvare la legge di sanatoria. Si tratta di una decisione politica.

Leggi regionali

- La Cost. prevede che il potere legislativo spetta, oltre che allo Stato, alle singole Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano
- Art. 117 Cost. fissa il criterio di ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni

Procedimento di formazione

- Si articola in tre fasi:
- Iniziativa legislativa attribuita alla Giunta, ai singoli consiglieri e agli altri soggetti individuati dai singoli Statuti regionali
- Esame e approvazione del progetto di legge da parte del Consiglio regionale
- Promulgazione della legge da parte del Presidente della Giunta

Regolamenti parlamentari

- Il Regolamento parlamentare è l'atto cui l'articolo 64 Cost. riserva la disciplina dell'organizzazione di ciascuna Camera, ivi compreso il procedimento legislativo.
- E' approvato a maggioranza assoluta e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
- I Regolamenti parlamentari sono considerati **fonti primarie**, inferiori soltanto alla Costituzione

Referendum

- Il referendum è la richiesta fatta al corpo elettorale di esprimersi direttamente su una determinata questione (***strumento di democrazia diretta***).
- La Costituzione prevede tre tipologie di referendum:
 - ***referendum costituzionale***
 - ***referendum consultivo***: per la modificazione dei confini di Regioni ed enti locali
 - ***referendum abrogativo***

Referendum abrogativo

- Secondo una sentenza della Corte Costituzionale è “*un atto-fonte dell’ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria*” (**fonte primaria**). Infatti, il fatto che con il referendum si possano solo abrogare *disposizioni* non significa che non si possano introdurre *norme nuove*, come effetto della manipolazione del testo.

Procedimento per il referendum abrogativo

- Secondo l'articolo 75 Cost, possono proporre referendum abrogativo 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.
- **Richiesta popolare:** i promotori depositano presso la Corte di Cassazione il quesito che intendono sottoporre a referendum. Entro tre mesi devono raccogliere le 500.000 firme necessarie
- **Richiesta regionale:** i Consigli di almeno 5 Regioni devono approvare la richiesta a maggioranza assoluta e depositarla presso la Corte di Cassazione.

... procedimento

Ufficio centrale per il referendum (presso la Cassazione): esamina le richieste per giudicarne la conformità alla legge da un punto di vista *formale*.

Corte Costituzionale: emette il giudizio di ammissibilità, esaminando la richiesta da un punto di vista *sostanziale*.

L'esame della Corte Costituzionale

- Esaminando le richieste di referendum, la Consulta deve verificare:
- che il *quesito* sia *coerente e univoco*
- che il quesito non riguardi le materie escluse dall'articolo 75 Cost.: **leggi tributarie e di bilancio, leggi di amnistia e di indulto, leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali**

Referendum

- ***Presidente della Repubblica***: se la Corte Costituzionale dichiara ammissibile il referendum, il Capo dello Stato fissa il giorno della votazione tra il 15/4 e il 15/6.
- Il referendum è valido solo se si reca alle urne il 50% +1 degli elettori (***quorum strutturale***).
- Se si raggiunge anche il ***quorum funzionale*** (più del 50% dei votanti vota “SI”) la norma è abrogata.
- In caso contrario (maggioranza di “NO”), la norma rimane in vigore e il quesito non può essere riproposto prima di 5 anni.

Referendum e Parlamento

- La Corte Costituzionale ha stabilito (sent. 68 del 1978) che, qualora la nuova disciplina - adottata dal Parlamento dopo la presentazione della richiesta referendaria – non modifichi i principi ispiratori della vecchia normativa né i suoi contenuti essenziali, il referendum si sposta sulle nuove disposizioni legislative.

Regolamenti

- Sono atti in cui si manifesta la potestà normativa del Governo o di altre Autorità a ciò legittimate dalla legge
- Art. 4 Disposizioni sulla legge in generale: i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge
- Riserva di legge assoluta (art. 13 Cost.) e relativa (art. 97 Cost.)

Regolamenti del Governo

Regolamenti **di esecuzione** di leggi, di decreti legislativi e di regolamenti comunitari, specificano il contenuto di questi atti quando siano necessarie norme di dettaglio o esplicative

Regolamenti **di attuazione e di integrazione** di leggi e decreti legislativi recanti norme di principio (purchè non si tratti di materie coperte da riserva di legge assoluta)

Regolamenti **autonomi o indipendenti** regolano materie non disciplinate da legge

Regolamenti **di organizzazione** disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge

Regolamenti delegati

- Sono finalizzati a realizzare un processo di cd. delegificazione per snellire l'attività del Parlamento
- Sono emanati su delega dal Parlamento al Governo e disciplinano ex novo una materia prima disciplinata da norma primaria abrogandola per espressa previsione contenuta nella legge di delega (norma primaria). Abrogazione e delegificazione si verificano per effetto del regolamento ma sono predisposti dalla legge di delega

Procedimento di formazione

- Disciplinato dall'art. 17 l. n. 400/88 che prevede:
- Proposta del Ministro competente
- Deliberazione del Consiglio dei Ministri
- Emanazione con decreto del Presidente della Repubblica
- Registrazione da parte della Corte dei Conti, previo controllo della legittimità del regolamento
- Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Regolamenti delle Autorità diverse dal Governo

- Artt. 3 e 4 Disposizioni sulla legge in generale
- Tra gli Enti cui è attribuito potere regolamentare di particolare rilievo sono:
- Regioni, Province e Comuni (le norme giuridiche emanate avranno efficacia limitata al territorio dell'Ente che ha emanato il regolamento)
- Autorità indipendenti

Consuetudine (*ius non scriptum*)

- Dal punto di vista storico è la prima fonte del diritto
- Si tratta di una forma spontanea di formazione del diritto
- E' una prassi uniforme e costante tenuta dai consociati nella convinzione di osservare un imperativo giuridico sentito come rispondente a esigenze di giustizia. In tal modo la prassi acquista il crisma della giuridicità

Elementi costitutivi

- Elemento oggettivo: comportamento ripetuto nel tempo dalla generalità dei consociati
- Elemento soggettivo: convinzione di osservare un comando giuridico (*opinio iuris ac necessitatis*)

Usi (Consuetudine)

- Sono fonti del diritto non scritte (fonti-fatto) basate sulla tradizione
- La norma giuridica è creata dal fatto del concorrere di due elementi:
 1. L'abitudine di una comunità a ripetere un certo comportamento per un determinato periodo di tempo
 2. La convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio
- Art. 8 Disposizioni sulla legge in generale
- Art. 10, consuetudini internazionali
- Consuetudini costituzionali: questione di fiducia dal Governo, consultazioni indette dal Capo dello Stato

Artt. 8 e 9 preleggi

- Art. 8: Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati
- Art. 9: Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono conosciuti fino a prova contraria

Consuetudine

- *Secundum legem*: quando una norma di legge rinvia espressamente alla consuetudine per la disciplina di quel rapporto (es.: art. 1498 c.c.: “Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di pattuizione e **salvi gli usi diversi**, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue”)

Consuetudine

- *Praeter legem*: si ha nelle materie in cui manca una norma di legge (es. art. 1496 c.c.: “Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle **leggi speciali** o, in mancanza, dagli **usi locali**”)
- *Contra legem*: disciplinano materie già regolate in modo diverso da leggi o regolamenti e sono perciò privi di effetti

Esempi

- Art. 892 c.c.: “Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli **usi locali** ...”

Codici deontologici e di autodisciplina

- Non costituiscono fonti del diritto ma fissano standard uniformi che costituiscono parametro per la valutazione della diligenza e correttezza della prestazione eseguita dal professionista (c. deontologici di avvocati, medici, giornalisti, c. di autodisciplina pubblicitaria, c. di autodisciplina dell'Associazione Bancaria Italiana,...)

Equità

- Virtù che consente l'attribuzione o il riconoscimento di ciò che spetta al singolo in base a una interpretazione umana e non letterale della giustizia

Equità

- Nel nostro ordinamento non è fonte del diritto, il giudice non è mai legittimato a disapplicare di propria iniziativa la legge in nome dell'equità (giustizia del caso concreto)

Criterio equitativo

- Il giudice è legittimato ad applicare il criterio equitativo (ossia a “inventare” la soluzione che appare più giusta secondo le circostanze del caso singolo) qualora ne sia autorizzato dalle parti in causa ovvero dalla stessa legge attraverso esplicito rinvio

Art. 114 c.p.c.

Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

- Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.
- Significa che il giudice si potrà discostare dalla legge qualora ritenesse la soluzione normativa non equa nel caso concreto ma dovrà comunque motivare la propria decisione difforme dal diritto, avuto riguardo alle circostanze del caso, inquadrato nell'ambito di principi desumibili dalla Costituzione.

Diritti disponibili

- Non sono disponibili quei diritti che attengono alla persona e non sono pertanto suscettibili di trasferimento a terzi, né di rinuncia o transazione, né di prescrizione, e ciò per motivi di interesse superiore (diritto al nome, all'onore, alla vita, all'integrità fisica ...).

Ratio legis

- La ragione della norma è nel fatto che anche l'autorizzazione al giudizio di equità è una forma di rinunzia sia pure sul piano non sostanziale ma giurisdizionale: **una rinunzia alla tutela della legge, concepibile solo per quei diritti di cui si può liberamente disporre**

Diritto vivente

- Insieme di regole e principi che si traggono dal testo della norma attraverso l'attività di interpretazione e applicazione delle stesse da parte di dottrina e giurisprudenza

Organizzazione giudiziaria

- Una sentenza si considera definitiva quando la parte soccombente non possa o non voglia più impugnarla.
- Le liti sono sottoposte, in prima istanza, a tribunali distribuiti in tutto il territorio dello Stato. Al di sopra di questi tribunali si trovano, in numero inferiore, tribunali d'appello. Al vertice dei gradi di giudizio c'è la Corte di Cassazione che svolge un controllo sulla corretta applicazione della legge.

Sentenza (ai sensi dell'art. 111 Cost. “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”)

- Deve essere pronunciata in nome del popolo italiano (sovrano), deve contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario che l'ha pronunciata, i nomi delle parti e dei difensori e le loro conclusioni. La parte centrale contiene la motivazione, una concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione. Nella parte finale (dispositivo) il giudice esprime la propria decisione e la sottoscrive

Processo civile

- Nel processo civile la sentenza può essere di mero accertamento, di condanna o costitutiva a seconda che accerti l'esistenza di una data situazione giuridica, condanni una parte a un dato comportamento o modifichi una situazione giuridica preesistente.

Esempi

- Sentenza di mero accertamento: accerta l'acquisto a titolo originario della proprietà già verificatosi nei modi fissati dalla legge
- Sentenza di condanna: condanna il debitore a pagare la somma dovuta al creditore
- Sentenza costitutiva: art. 2932 c.c. "Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso

Massima

- Estratto di una sentenza in cui gli operatori del diritto riassumono i principi più rilevanti affermati in essa
- Esiste, presso la Corte di Cassazione, uno speciale ufficio, detto ufficio del massimario, che ha il compito di compendiare in una o più brevi proposizioni (le massime) la regola di diritto